

Paolo Casali

La disciplina del lavoro dei cittadini non europei

La disciplina per l'ingresso sul territorio italiano e l'accesso al lavoro dei cittadini di Paesi extra-Ue o apolidi (cioè, i soggetti del tutto privi di cittadinanza) è dettata da 3 provvedimenti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- i cosiddetti "Decreti Flussi", con i quali si stabiliscono annualmente le quote di ingresso per motivi di lavoro sulla base delle esigenze del sistema produttivo (da ultimo, il DPCM del 27 settembre 2023).

Il sistema che ne discende dispone che il datore di lavoro che intende assumere cittadini extra-UE deve rivolgersi allo Sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, al fine di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato. Nullaosta che ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (art. 22, comma 5, del T.U.). Anche per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, nei settori agricolo e turistico/alberghiero, i datori di lavoro devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l'immigrazione della

Paolo Casali è componente
del Direttivo dell'Associazione
Lavoro&Welfare

Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22 del T.U.).

L'ingresso di cittadini extra-UE in Italia deve avvenire nel rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto Decreto Flussi annuale. Il Testo Unico prevede, infatti, che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte. Pertanto, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengono rilasciati entro il limite delle quote predette (art. 3 comma 4 e art. 21, comma 1 del T.U.).

Sulla base del DPCM del 2023 (art. 9, comma 4), il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - deve verificare presso il competente Centro per l'Impiego l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Anpal.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento (art. 444 Codice di procedura penale), per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 bis del Codice penale;
- c) impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia revocato o annullato (art. 22, comma 5 bis, del Testo unico). In tale fattispecie di reato, il datore di lavoro è inoltre punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603 bis, comma 3, del Codice penale). Con la sentenza di condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria

del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, commi 12, 12 bis e 12 ter, del Testo unico).

DS2920

DS2920

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato oppure, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora il cittadino straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro i termini di legge, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. In questi casi la revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite i collegamenti telematici (art. 22, comma 5 ter, del Testo unico).

L'ultima opportunità, non più rinnovata, di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo si è avuta nel 2020, con l'articolo 3, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, nella finestra temporale dal 17 giugno 2020 al 15 agosto del medesimo anno.

L'ultimo decreto flussi, DPCM 27 settembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 231, del 3 ottobre 2023), ha previsto l'ingresso per gli anni 2023-2025 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari entro una quota massima complessiva di 452mila unità:

- 1) 136mila unità per l'anno 2023;
- 2) 151mila unità per l'anno 2024;
- 3) 165mila unità per l'anno 2025.

Alla luce di tali contingenti complessivi, si autorizzano ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, pari a:

53.450 unità per l'anno 2023;
61.950 unità per l'anno 2024;
71.450 unità per l'anno 2025.

Nell'ambito di dette quote, vengono riconosciute specifiche riserve a favore dei lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;

mentre, altre 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità sono riservate ai cittadini di altri Paesi con i quali verranno definiti accordi di coopera-

zione migratoria nel triennio in questione.

Parimenti, si autorizza l'ingresso di ulteriori lavoratori subordinati non stagionali per il solo settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, pari a: 9.500 unità nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025.

Infine, sempre nell'ambito delle quote relative al lavoro subordinato non stagionale, vengono riservate specifiche quote - pari a 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025 - per la conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale; e nella misura di 100 unità per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per quanto riguarda le quote per il lavoro subordinato stagionale per i settori agricolo e turistico-alberghiero, si autorizzano complessivamente:

- 1) 82.550 unità per l'anno 2023;
- 2) 89.050 unità per l'anno 2024;
- 3) 93.550 unità per l'anno 2025.

Di questi, una quota di 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025 per il settore agricolo e una quota di 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 per il settore turistico, sono riservate ai cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Anche quest'anno, la possibilità di accesso a dette quote è rimessa alla tempestività della presentazione delle relative domande, secondo diverse scadenze, fino a concorrenza delle diverse platee di lavoratori e settori ammessi.

Al di là dell'ampiezza dei numeri dei lavoratori stranieri ammessi nel nostro territorio dai diversi decreti flussi, decisamente più ampi con il vigente DPCM, quello che rimane invariato è l'assunto di fondo del nostro sistema di regolazione del fenomeno migratorio per motivi occupazionali. Ovvero, l'idea che sia verosimile l'ipotesi che un datore di lavoro e un lavoratore straniero, residente nel proprio Paese di origine, possano realisticamente stabilire un contatto a distanza e un reciproco rapporto di fiducia e di collaborazione lavorativa.

Forse, non sarebbe inopportuno avviare un ragionamento più pragmatico, con il più ampio coinvolgimento dei diversi soggetti interessati alla gestione del fenomeno migratorio, a cominciare dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, volto a stabilire un nuovo sistema di regole che, anche prendendo spunto da esperienze positive di altri Paesi Ue, pongano al centro l'esigenza dell'inserimento lavorativo dei migranti, adeguatamente formati, in linea con le reali necessità del nostro sistema imprenditoriale.